



CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
COMUNE DI CORIO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 IN DATA 28/02/2025

OGGETTO :

MODIFICA AL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -IMU.

L'anno duemilaventicinque addì ventotto del mese di febbraio alle ore diciassette e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME e NOME	PRESENTE
MOTTA SERGIO - Sindaco	Si
MACARIO BAN MARA - Consigliere	Si
NICOLINTI MICHELE - Consigliere	Si
RINALDI FABIO - Consigliere	Giust.
PAIROLERO MARCO - Consigliere	Si
GILI VITER ANNA - Consigliere	Giust.
MACHIORLETTI FABRIZIO - Consigliere	Si
DEVIETTI GOGGIA GIOVANNI - Consigliere	Si
DEMARTINI LORENZO - Consigliere	Si
MARENA CARLO - Consigliere	Si
SAVANT MOTON DIEGO - Consigliere	Si
BENTIVOGLIO ALESSANDRA - Consigliere	Si
DEVIETTI GOGGIA ANNA - Consigliere	Si
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	2

E' altresì presente l'Assessore Esterno BRERA MOLINARO Francesca, che partecipa senza diritto di voto.

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Sig.ra DEL SORDO Dott.ssa Gaetana il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MOTTA SERGIO nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

Richiamato l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*;

Richiamato, in tal senso, quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

Evidenziato che il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2025 è stato prorogato al 28 febbraio 2025 con Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2024, pubblicato nella G.U. del 3 gennaio 2025 n. 2;

Vista la L. 9 agosto 2023 n. 111 (*Delega per la revisione del sistema tributario*), con cui il Governo è stato autorizzato a adottare, entro i successivi ventiquattro mesi, i Decreti Legislativi per la riforma fiscale, nonché eventuali Decreti Legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative;

Considerato che, in attuazione di tale Legge Delega, ad oggi risultano essere stati adottati in particolare i seguenti Decreti Legislativi, rilevanti ai fini dell'applicazione delle entrate locali:

- D.Lgs. 219/2023, recante «*Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente*», che ha introdotto, con l'art. 6bis L. 212/2000, l'obbligo del contraddittorio preventivo per tutti gli atti autonomamente impugnabili avanti agli organi della giurisdizione tributaria;
- D.Lgs. 220/2023, recante «*Disposizioni in materia di contenzioso tributario*», che ha abrogato, con riferimento ai ricorsi proposti a seguito della sua entrata in vigore (4 gennaio 2024), l'istituto del reclamo-mediazione disciplinato dall'art. 17bis D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, introducendo numerose modifiche in materia di contenzioso tributario;
- D.Lgs. 87/2024, recante la «*Revisione del sistema sanzionatorio tributario*», che ha modificato le sanzioni applicabili dagli Enti locali per i tributi di propria competenza;
- D.Lgs. 110/2024, recante «*Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione*», che ha apportato numerose modifiche alle disposizioni vigenti in materia di riscossione mediante ruolo coattivo;

Considerato che il Viceministro delle Finanze ha recentemente annunciato l'ormai prossima adozione, da parte del Governo, dello specifico Decreto Legislativo di riforma del Fisco locale, che costituisce uno degli ultimi provvedimenti attuativi della Legge delega fiscale e che dovrebbe essere approvato a breve dal Consiglio dei Ministri;

Considerato che tale Decreto Legislativo conterrà – oltre alle norme di riforma dell'IMU e della TARI – una serie di importanti modifiche relative alle procedure di accertamento e di riscossione dei tributi locali, nonché del sistema sanzionatorio applicabile alle specifiche violazioni dichiarative delle entrate comunali, che incideranno pesantemente sul contenuto dei regolamenti dei singoli tributi, ma anche sul regolamento generale delle entrate, sul regolamento delle sanzioni e su quello degli strumenti deflattivi del contenzioso;

Considerato che, poiché il nuovo Decreto Legislativo conterrà nuove norme che saranno specificatamente destinate a disciplinare le modalità di applicazione delle entrate locali, per procedere a una revisione integrale dei regolamenti comunali appare necessario attendere l'approvazione del medesimo, al fine di evitare di essere costretti a ritornare in tempi brevi in Consiglio Comunale per l'approvazione delle modifiche da apportare agli stessi regolamenti, tenendo in particolare conto del fatto che una delle norme contenute nel Decreto Legislativo in fase di approvazione prevede proprio che – in deroga alle disposizioni sinora vigenti – a seguito della loro adozione i regolamenti degli Enti locali acquisteranno efficacia non più con la pubblicazione sul portale del MEF, ma con quella nel sito *internet* istituzionale dell'Ente impositore e dovranno essere trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, ai soli fini statistici;

Ritenuto peraltro necessario, anche nella presente fase di imminente adozione, da parte del Governo, del Decreto Legislativo di specifica disciplina delle entrate locali, recepire a livello regolamentare le principali modifiche normative e giurisprudenziali intervenute nel corso del 2024, per permettere all'Ufficio Tributi di svolgere la propria

attività in maniera normativamente conforme, in attesa della complessiva modifica dei regolamenti comunali in materia di entrate;

Ritenuto, in tal senso, che le principali modifiche da introdurre entro il termine di approvazione dei bilanci comunali, attualmente ancora fissato al 28 febbraio 2025 (fatta salva una oramai necessaria proroga dei termini di approvazione del bilancio 2025), riguardano le seguenti tematiche:

- con riferimento al regolamento dell'IMU, la necessità di recepire gli effetti della sentenza del 18 aprile 2024 n. 60, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1 D.Lgs. 23/2011, per violazione degli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma Costituzione, nella parte in cui non prevedeva che – sul modello dell'art. 1, comma 81 L. 197/2022, che ha introdotto l'art. 1, comma 759, lett. *gbis*) L. 160/2019 – non possono essere assoggettati all'IMU, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614, secondo comma, o 633 cod. pen., o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale, al fine di evitare che l'Ufficio Tributi possa emettere degli avvisi di accertamento basati sulla precedente normativa, in relazione alle annualità per le quali non risultino ancora decorsi i termini di decadenza di cui all'art. 1, comma 161 L. 296/2006, suscettibili di essere annullati dal Giudice Tributario;

Dato atto che le modifiche sopra richiamate sono solo quelle necessarie per rendere possibile il corretto svolgimento dell'attività di accertamento da parte dell'Ufficio Tributi (con particolare riferimento alle modalità di determinazione di sanzioni e interessi), a fronte dell'utilizzo del pre-avviso di accertamento, ribadendo che tutte le ulteriori modifiche al regolamento generale delle entrate, al regolamento delle sanzioni e a quello degli strumenti deflattivi del contenzioso (regolamenti aventi carattere sostanzialmente procedurale, che potranno quindi essere modificati in qualsiasi momento, essendo svincolati dal termine di approvazione del bilancio) verranno approvate non appena sarà stato adottato il sopra richiamato Decreto Legislativo di riforma del Fisco locale, mentre, presumibilmente, le ulteriori modifiche in materia di IMU e di TARI derivanti dallo stesso Decreto Legislativo verranno introdotte nei regolamenti 2026, salvo che il termine di approvazione del bilancio 2025 venga rinviato a una data che permetta di recepirle già con effetto dal 1° gennaio 2025.

Ritenuto quindi necessario procedere all'approvazione dell'aggiornamento del Regolamento dell'Imposta Municipale Propria - IMU, per recepire le modifiche normative e giurisprudenziali intervenute nel corso del 2024, sulla base del testo riportato nel file allegato alla presente deliberazione quale «*Allegato A*», per farne parte integrante e sostanziale;

Riservata, in ogni caso – a fronte dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina delle entrate comunali, con particolare riferimento all'approvazione del sopra richiamato Decreto Legislativo di riforma del Fisco locale – l'adozione di successivi aggiornamenti dei regolamenti comunali sulle entrate;

Dato atto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13**bis** D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, per avere efficacia dal 1° gennaio 2025, la pubblicazione degli allegati regolamenti sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze dovrà essere effettuata entro il 14 ottobre 2025, sulla base di quanto disposto dall'art. 15**bis** D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;

Acquisito il parere del Revisore dei Conti;

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile dell'Area finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Presenti: n. 11

Votanti: n. 11

Astenuti: n. 0

Contrari: n. 0

Con n. 11 voti unanimi e favorevoli palesemente espressi,

DELIBERA

- **la premessa** forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e ne costituisce motivazione giuridica;

- **di approvare** l'aggiornamento del Regolamento dell'Imposta Municipale Propria - IMU, per recepire le modifiche normative e giurisprudenziali intervenute nel corso del 2024:

- **di dare atto** che le modifiche approvate in relazione al suddetto regolamento comunale sono riportate nel file allegato alla presente deliberazione quale «*Allegato A*», per farne parte integrante e sostanziale, unitamente al Regolamento nel testo modificato;

- **di dare atto** che, sulla base di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il regolamento approvato avrà efficacia dal 1° gennaio 2025, essendo stato adottato entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2025;

- **di riservarsi**, a fronte dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina delle entrate comunali, con particolare riferimento all'approvazione del sopra richiamato Decreto Legislativo di riforma del Fisco locale – l'adozione di successivi aggiornamenti dei regolamenti comunali sulle entrate;

- **di dare atto** che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13**bis** D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, per avere efficacia dal 1° gennaio 2025, la pubblicazione degli allegati regolamenti sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze dovrà essere effettuata entro il 14 ottobre 2025, sulla base di quanto disposto dall'art. 15**bis** D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;

- **di prendere atto** che, con l'approvazione del regolamento da parte del Consiglio Comunale dovranno intendersi abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2025, tutte le norme regolamentari che siano in conflitto o incompatibili con il nuovo testo;

- **di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante pubblicazione sul sito *internet* comunale;

Successivamente, con separata votazione unanime e favorevole resa in forma palese, il Consiglio Comunale delibera, per l'urgenza, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.).

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
MOTTA SERGIO

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
DEL SORDO Dott.ssa Gaetana
